

Schema di convenzione per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale in via Guantai ad Orsolona

L'anno _____, nel giorno () del mese di _____, presso la sede del Comune di Napoli, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

Fra

il **Comune di Napoli** - che di seguito nel testo sarà denominato "Comune" o "Amministrazione comunale", rappresentata/o _____, con sede in Napoli, piazza Municipio, cod. fisc,

e

l'**Associazione** _____ che di seguito nel testo sarà denominata per brevità anche "Associazione / Società" o "soggetto affidatario", con sede legale in _____ alla via _____ n. _____ P.IVA _____ rappresentata dal presidente _____ nato a _____ () il _____ residente in _____ c.f.

premesse

- che l'Amministrazione comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi;
- che l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l'ottimizzazione dell'offerta e a garantire alle Associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento ampio, nei termini previsti dall'art. 90, comma 26 della Legge n. 289/2002;
- che l'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi è realizzabile mediante l'affidamento in gestione in via preferenziale alle Associazioni, alle Società sportive dilettantistiche, agli Enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, come delineato dal comma 25 del richiamato art. 90 della Legge n. 289/2002;
- che tale principio viene richiamato dall'articolo 20 della legge regionale 25 novembre 2013, n. 18 "Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative"
- che con determinazione del responsabile del servizio n. _____ in data _____ si sono attivate le procedure per la selezione del contraente per l'affidamento in gestione ed uso dell'impianto sportivo di proprietà comunale in via Guantai ad Orsolona;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. L'Amministrazione affida all'Associazione _____ la gestione, secondo la disciplina di cui alla presente convenzione, dell'impianto sportivo di proprietà comunale in via Guantai ad Orsolona per lo svolgimento di attività di carattere sportivo e ricreativo nell'ambito della destinazione d'uso prevista. L'impianto oggetto di affidamento è costituito da:

a. spazi di attività sportiva:

- campo da calcio/rugby

b. spazi e servizi di supporto:

- 2 spogliatoi per atleti
- 1 spogliatoio per arbitri
- servizi igienici pubblico
- locale infermeria

c. area di pertinenza:

- scoperta verde

2. Gli immobili, le strutture e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al soggetto affidatario: relativamente ad essi, le parti hanno redatto verbale di consistenza dei beni mobili e immobili affidati in gestione, e di cui il gestore è costituito custode, allegato al presente atto.

3. La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per scopi estranei a quelli per cui la concessione di gestione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune di Napoli.

In ogni caso, le attività relative alla gestione dell'impianto devono essere realizzate nel rispetto del programma di attività e strumenti definiti in accordo con il Comune di Napoli.

3. Il Concessionario di gestione e d'uso, a tal fine, dovrà redigere e trasmettere al Comune di Napoli un programma annuale specifico di iniziative entro il mese di ottobre di ogni anno.

Art. 2

Durata della convenzione

1. La gestione ha durata triennale a decorrere dalla data della stipula della presente convenzione.

2. La convenzione può essere rinnovata per ulteriori tre anni sulla base di un provvedimento, espresso e di specifica valutazione, che evidenzi il permanere del pubblico interesse e la convenienza economica.

Art. 3

Condizioni particolari

1. L'associazione affidataria garantisce il libero accesso a tutti i cittadini senza alcuna discriminazione, in ossequio alla pari dignità sociale di tutti.

2. L'uso del bene concesso dovrà essere sempre garantito gratuitamente al Comune ogni volta ne faccia esplicita richiesta per lo svolgimento di attività ed iniziative, compatibilmente con le attività programmate dall'associazione e previo avviso via fax e/o email con almeno 7 giorni di anticipo.

3. L'uso del bene concesso dovrà essere sempre garantito gratuitamente agli istituti scolastici pubblici, elementari, medie e superiori, che ne facessero richiesta, in orario curricolare.

Art. 4

(Profili economici)

1. Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, di funzionamento e di manutenzione ordinaria ad esclusione di quelli relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti stessi. Gli interventi di manutenzione ordinaria a carico del soggetto affidatario sono quelli indicati nell'allegato tecnico. Ad esso competeranno pertanto tutte le eventuali entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in gestione.

2. Ai sensi del vigente regolamento comunale sull'uso degli impianti sportivi, tenuto conto della necessità di offrire all'utenza un servizio sociale, il soggetto affidatario, nell'applicazione delle quote di iscrizione, dovrà avere cura di salvaguardare condizioni di equità e di parità di trattamento per tutti gli interlocutori e dovrà praticare quote di iscrizioni accessibili anche alle fasce sociali meno abbienti.

3. Il soggetto affidatario dovrà provvedere, per ogni fascia di utenza, affinché un numero di allievi in misura non inferiore al 15% degli iscritti, con provate difficoltà economiche accertate dal Servizio Sociale competente per territorio, partecipi gratuitamente alle attività sportive. Le tariffe applicate dovranno essere esposte a cura dell'affidatario presso l'impianto e in luoghi aperti al pubblico.

3. Il soggetto affidatario corrisponde all'Amministrazione un canone per lo svolgimento di attività proprie nell'impianto sportivo oggetto delle presente convenzione, di € _____ annui per tutta la durata contrattuale, fermo restando il rispetto dei vincoli di cui all'art. 3 e che dovranno comunque essere completamente adempiuti tutti gli obblighi di cui al seguente art. 5.

5. Il corrispettivo reso all'Amministrazione dal soggetto affidatario ai sensi del precedente comma è dovuto in un'unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno di affidamento.

6. Al termine di ogni anno l'affidatario dovrà trasmettere all'Amministrazione il proprio bilancio, nonché un rendiconto economico nel quale vengano documentati i proventi, le spese e l'entità dei reinvestimenti che dovranno essere integralmente impiegati solo ed esclusivamente a beneficio dell'impianto stesso, allo scopo di sostenere le attività previste dalle proprie norme statutarie, incrementare e migliorare le dotazioni e le strutture del bene concesso.

Art. 5

(Obblighi specifici in capo al soggetto affidatario)

1. Il soggetto affidatario è tenuto a dare adempimento ai seguenti obblighi:

- a) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto da parte di un responsabile il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune;
- b) applicazione del Piano di utilizzo e del piano di conduzione tecnica, ai sensi dell'art.21, commi 6,7 e 8, della legge regionale n. 18 del 2013.
- c) pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza degli impianti;
- d) apertura e chiusura degli impianti e la sorveglianza degli accessi ai medesimi;
- e) conduzione degli impianti tecnologici e fornitura dei prodotti e materiali necessari;
- f) piccola manutenzione e manutenzione ordinaria rilevante, con interventi definiti in termini specifici nell'elenco allegato;
- g) le imposte, tasse e costi per le autorizzazioni.

2. Realizzazione dell'allaccio elettrico dell'impianto sportivo alla linea elettrica locale, le spese e le relative utenze per le forniture di energia elettrica, acqua, gas dell'impianto sportivo oggetto dell'affidamento in gestione, e quant'altro necessario al funzionamento ed all'utilizzo dell'impianto, gravano sul concessionario e devono essere intestate al gestore entro quarantacinque giorni dalla sottoscrizione del relativo contratto pena l'immediata revoca della concessione.

Art. 6

Obblighi specifici in capo all'Amministrazione

1. Costituiscono obblighi in capo all'Amministrazione la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria nonché gli interventi non indicati nell'allegato tecnico.
2. L'Affidatario, in caso di urgenza, può intervenire direttamente, previa autorizzazione dell'Amministrazione, e richiedere il rimborso delle spese sostenute, documentandole opportunamente.
3. Saranno rimborsati esclusivamente gli interventi autorizzati dall'Amministrazione con atto espresso.

Art. 7

Altri obblighi

1. L'Affidatario, anche ai fini dell'ultimo comma dell'art. 6, segnala tempestivamente per iscritto all'Amministrazione ogni anomalia o guasto che dovesse verificarsi nelle strutture, attrezzature e dotazioni in genere.

In difetto di tali segnalazioni, anche se l'intervento sia di spettanza dell'Amministrazione comunale, le responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone o cose a causa delle anomalie o guasti di cui al presente comma, incomberanno sull'affidatario stesso.

2. Nel caso di accertamento di anomalie che possano rappresentare reale pericolo per l'utenza, l'affidatario è comunque responsabile della sorveglianza e dovrà impedire l'uso delle attrezzature e delle strutture interessate.

Art. 8

Responsabilità

1. Il soggetto affidatario è l'unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi.

2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, il soggetto affidatario in particolare solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente che possa derivare alle persone e alle cose

a seguito dell'uso dell'impianto, sollevando quindi l'Amministrazione da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio della gestione.

3. A fini di garanzia di quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, il soggetto affidatario si impegna a trasmettere al Comune idonea polizza di assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'impianto in gestione o all'estensione di eventuali polizze assicurative analoghe, per la copertura dell'attività svolta negli impianti sportivi comunali, con massimali pari ad € 1.500.000,00.

4. L'affidatario, a garanzia degli obblighi e degli oneri riconducibili alla presente convenzione, deve prestare una cauzione, pari ad € 15.000,00 (quindicimila/00), costituendola mediante fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta, senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. Tale fideiussione deve essere consegnata al Comune di Napoli all'atto della firma della presente convenzione. La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della presente convenzione, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazione e rinnovi in sostituzione dell'affidatario inadempiente e di maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L'affidatario è obbligato a reintegrare immediatamente la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata della convenzione. La cauzione definitiva resta vincolata per sei mesi oltre la durata o vigenza della convenzione e sarà svincolata subordinatamente alla intervenuta consegna dell'impianto sportivo, al risarcimento da parte del concessionario di eventuali danni ed ammanchi, ad avvenuta dimostrazione della tacitazione da parte del concessionario stesso di eventuali crediti vantati da fornitori o esecutori o prestatori di lavoro, ed in ogni caso alla intervenuta verifica della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi posti a carico del concessionario.

Art. 9

Eventuali modifiche al bene concesso

1. L'affidatario ha facoltà di realizzare sull'area in questione, a propria cura e spesa, opere di sistemazione ed arredo, previo ottenimento di regolare autorizzazione dall'Amministrazione comunale. A tal fine l'affidatario si obbliga a presentare, a propria cura e spesa, la documentazione necessaria per ottenere il rilascio delle necessarie autorizzazioni.

2. La realizzazione delle opere di cui al precedente comma primo avviene con la direzione lavori a cura e spese dell'affidatario.

3. L'affidatario, tramite apposita comunicazione scritta, dovrà dare notizia dell'inizio e, successivamente, della fine lavori, onde dar modo all'amministrazione di verificare la regolare esecuzione degli stessi.

4. L'affidatario assume ogni responsabilità per eventuali danni in dipendenza dell'esecuzione lavori di che trattasi a persone, proprietà pubbliche e private, restando espressamente stabilito che nessuna responsabilità di ordine civile e penale potrà ricadere sull'Amministrazione comunale.

5. Le opere realizzate e riconosciute idonee all'uso pubblico, verranno acquisite gratuitamente al patrimonio comunale senza che l'affidatario possa pretendere alcun tipo di indennizzo.

6. Ai fini dell'acquisizione delle dovute autorizzazioni, l'affidatario dovrà produrre la seguente documentazione:

- Relazione tecnica descrittiva delle opere che si intende realizzare;
- Elaborati tecnici e planimetria esplicativa degli interventi, il tutto a firma di tecnico abilitato.

A lavori ultimati l'affidatario dovrà fornire la seguente ulteriore documentazione:

- Certificazione di fine lavori;
- Certificazione di regolare esecuzione a firma del Direttore dei lavori;
- Ogni altro documento eventualmente richiesto da norme inerenti la destinazione d'uso prevista.

7. È fatto assoluto divieto all'affidatario di apportare qualsiasi modifica al bene concesso, anche se migliorativa, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione.

Art. 10

Pubblicità

All'interno dell'impianto e delle aree ad esso pertinenti non è ammessa alcuna forma di pubblicità.

Art. 11

Inadempimenti - Risoluzione della convenzione

1. L'Amministrazione può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere la presente convenzione con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento di ulteriori danni, qualora:

a) il soggetto affidatario reiteri inadempimenti non gravi ma continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l'impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stesso;

b) insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto affidatario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;

c) il soggetto affidatario operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempimenti gravi.

In ogni caso il Comune comunicherà al Concessionario per iscritto le contestazioni, il quale avrà 7 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione per presentare le proprie contro deduzioni. Nel caso in cui le contro deduzioni non fossero ritenute soddisfacenti o in caso di mancata risposta, il Comune provvederà alla revoca previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R. al Concessionario.

2. Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata per iscritto con raccomandata A/R con un preavviso di mesi 3.

Art. 12

Verifiche e controlli

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente convenzione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri funzionari, i quali avranno libero accesso all'impianto in ogni orario.

Art. 13

Applicazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti

La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con delibera di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge.

Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art. 2 comma 3.

Ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice, l'impresa attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001.

In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,5% al 5% dell'importo contrattuale. La percentuale da applicarsi, compresa nel suindicato range, verrà determinata dal RUP in relazione alla gravità della suddetta violazione, sulla scorta di indicatori di valutazione quali, a mero titolo esemplificativo, danno all'immagine, danno effettivo nell'esecuzione della prestazione, recidività, etc.

In caso di eventuale reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato Codice o in caso di particolare gravità, si procederà alla risoluzione del contratto. In tutti i casi di violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento resta fermo il pieno diritto della stazione appaltante di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

Art. 14

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:

a) dalla normativa vigente, in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI, ecc.);

b) dal regolamento comunale, ove vigente, in ordine alle modalità di gestione;

c) dal Codice Civile, per quanto riguarda i profili pattizi.

2. Le parti danno atto che l'esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione non comporterà alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall'art.26 del medesimo D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, in quanto:

- non essendo prevista (nell'espletamento del servizio affidato presso gli impianti sportivi in oggetto) compresenza del personale dell'affidatario e di quello dell'Amministrazione Comunale, non vi sarà alcun interferenza fra essi;

- essendo prevista la compresenza, presso gli impianti in oggetto, del pubblico e del personale dell'affidatario, nell'espletamento delle sole funzioni di pulizia (da svolgersi garantendo il divieto di accesso del pubblico ai locali oggetto di pulizia, durante la pulizia stessa), e vigilanza sul pubblico stesso, tale compresenza (ed eventuale interferenza) non genererà rischi relativi alla sicurezza dell'impianto sportivo, ma forse li ridurrà.

Art. 15

Risoluzione delle controversie

1. Le controversie che insorgessero in relazione alla attuazione ed all'interpretazione della presente convenzione tra l'Amministrazione e il soggetto affidatario, non risolvibili in via bonaria, sono di competenza del Foro di Napoli.

Art. 16

Spese relative alla convenzione

1. Tutte le eventuali spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, relative alla registrazione della presente convenzione sono a carico del soggetto affidatario.

Data,

Per l'Amministrazione

Per il soggetto affidatario